



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

**IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE
CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
DEL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED A.T.A.
PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/16**

L'anno 2015, il giorno 3 del mese di luglio, in Napoli presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

TRA

La Delegazione di parte pubblica

E

i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Il presente Contratto Integrativo Regionale (C.I.R.), concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo, ATA, esplicita il contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed a.t.a. per l'anno scolastico **2015/16** al quale si rimanda per quanto non previsto dal presente contratto.

Si premette che non sarà possibile procedere ad alcuna operazione di utilizzazione o di assegnazione provvisoria prima che sia stato definito l'organico di fatto, a seguito di informativa alle OO.SS., sia di livello regionale che provinciale e predeterminato il quadro delle disponibilità di cui al successivo art. 5.

Art.1 – Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

Il presente contratto determina i criteri per la definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i criteri e le modalità di utilizzo del personale.

Gli effetti giuridici decorrono dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed hanno validità per l'a.s. 2015/2016.

Art.2 - Presentazione delle domande e scadenze delle operazioni

Per la presentazione delle istanze alla scuola di servizio si confermano i termini fissati dalle relative note ministeriali.

Per quanto stabilito dall'art. 6 bis, comma 6 del CCNI e dall'art. 5 del presente CIR, l'elenco delle disponibilità dei licei musicali e coreutici per gli insegnamenti caratterizzanti è reso pubblico dai vari UU.TT. entro il giorno 13 luglio 2015.

Le domande di utilizzazione saranno validate dai vari UU.TT. con il supporto delle istituzioni scolastiche.

Le istanze prodotte dai titolari di posti DOP o di posti DOS o di docenti in esubero sull'organico provinciale saranno valutate dall'U.T.

In ogni caso le domande pervenute sia ai vari UU.TT. che alle scuole di titolarità e/o di servizio vanno comunque valutate. Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione sono da considerarsi valide anche se prodotte in forma cartacea, unicamente tra ruoli diversi.

Per i docenti DOS, soltanto in caso di comprovata difficoltà, saranno ammesse anche domanda prodotte in forma cartacea.

Essendo stata predisposta apposita modulistica per le utilizzazioni nei licei musicali, la domanda può essere prodotta utilizzando i modelli allegati entro la data del 20.7.2015.

Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia debbono essere presentate direttamente all'UAT della provincia richiesta.

Le domande di utilizzazione e quelle per altra Diocesi di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica debbono essere presentate alla Direzione Regionale competente (ossia alla Direzione Regionale nel cui territorio è ubicata la scuola di servizio o la scuola richiesta).

I docenti di I.R.C. che intendono essere confermati sul posto occupato nel corrente anno scolastico, nel caso di costituzione del posto stesso, non devono produrre istanza di conferma.

Art. 3 – Assegnazioni prioritarie per motivi di sicurezza

In ottemperanza all'art. 2 comma 6 si conviene di procedere all'assegnazione provvisoria dai vari UU.TT. prioritariamente disposta su istanza debitamente documentata rilasciata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza con procedura riservata.

Art. 4 – Scambio sedi fra coniugi

E' ammesso lo scambio di sedi esclusivamente fra coniugi o conviventi (la convivenza dovrà essere stabile e risultare da certificazione anagrafica) appartenenti al medesimo ruolo o profilo o classe di concorso.

Nei casi in cui si chiede lo scambio tra sedi di coniugi o conviventi di province diverse, le domande dovranno essere presentate ad entrambi gli UU.TT. interessati, che le esamineranno di concerto.

Le domande di scambio di sedi fra coniugi vanno presentate agli UU.TT., sottoscritte da entrambi gli interessati, entro il **20 luglio 2015**.

In presenza di sopraggiunti motivi, possono essere presentate anche oltre il termine fissato purché la relativa autorizzazione possa essere disposta prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Lo scambio di sedi fra coniugi configura l'istituto dell'assegnazione provvisoria.

Art. 5 – Quadro delle disponibilità

L'Amministrazione renderà preventiva informazione al tavolo negoziale in ordine alle disponibilità, corredata da ogni necessaria documentazione, nel rispetto di quanto contenuto nel presente accordo e daranno comunicazione all'U.T. dell'avvenuta informativa.

Gli UAT determineranno il quadro complessivo delle disponibilità a seguito delle comunicazioni dei Dirigenti Scolastici.

Il predetto quadro complessivo delle disponibilità deve essere comprensivo dei posti di cui al contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed a.t.a. per l'anno scolastico **2015/16**.

I criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche, destinatarie dei provvedimenti di messa a disposizione, previsti dall'art. 5, comma 9, del CCNI saranno oggetto di specifico incontro dell'Amministrazione con le OO.SS.

Almeno entro le ore 14.00 del giorno precedente all'avvio delle operazioni di mobilità annuale, l'Amministrazione darà informazione alle OO.SS. regionali circa il quadro complessivo delle disponibilità dei posti di personale docente e del personale A.T.A.

Analoghe informative saranno fornite dai vari UAT della Campania alle OO.SS. provinciali.

Per le finalità di cui all'art. 1, co. 2 del C.C.N.I. a.s. 2013/2014, con particolare riguardo alla salvaguardia della continuità didattica, saranno utilizzati, in via assolutamente prioritaria, tutti gli spezzoni residui a qualsiasi titolo disponibili per costituire cattedre orario o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto.

Nella scuola secondaria di I e di II grado, a domanda degli interessati, saranno ottimizzate le cattedre-orario esterne, prima delle operazioni di assegnazioni provvisorie, utilizzazioni, con la modifica delle scuole di completamento e a richiesta anche su tre comuni vicini.

La scadenza per tali istanze è fissata al **15 luglio 2015**.

Per gli I.R.C. si richiama quanto previsto dall'art. 4, comma II del Contratto nazionale.

Art. 6 – Personale educativo

Relativamente al personale educativo, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni normative relative al personale docente.

ART. 7 – Personale docente ex soprannumerario e/o in esubero

Nel rispetto integrale del C.C.N.I. a.s. 2015/2016 e nel limite numerico dell'esubero dopo le utilizzazioni su posti disponibili, saranno istituiti posti a disposizione, destinati al rientro nella scuola di precedente titolarità del personale docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, avente titolo alla precedenza ex art. 8, comma 1, punto 2, che ne abbia fatto richiesta sulla base del punteggio posseduto. L'utilizzazione può essere disposta anche per iniziative progettuali attivate su richiesta delle Istituzioni Scolastiche. Si può prevedere, a domanda degli interessati, per classi di concorso a bassa diffusione territoriale, l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria su tre sedi di organico insistenti sulla stessa scuola o su comuni limitrofi.

Nell'individuazione dei posti disponibili devono essere compresi i posti di tempo pieno e/o prolungato legittimamente richiesti dalle scuole e corredati dalle idonee documentazioni degli enti locali.

Analogamente si opererà per il rientro degli I.T.P. appartenenti a classi di concorso in esubero con l'utilizzazione sull'ufficio tecnico fino al riassorbimento dell'esubero provinciale.

Una volta determinato il quadro delle disponibilità degli UU.TT. si provvederà a determinare anche il quadro dei posti in esubero per le singole classi di concorso al fine di utilizzare i docenti anche su classi di concorso diverse purché in possesso della relativa abilitazione, nei limiti del riassorbimento dell'esubero.

Art. 8 – Personale ATA

Gli U.T. determinano il quadro complessivo delle disponibilità del personale ATA tenendo conto delle istruzioni operative riportate nel C.C.N.I. a.s. 2015/2016 ed effettueranno le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria attenendosi alle disposizioni del predetto C.C.N.I.

Per quanto riguarda la definizione dei criteri in merito all'utilizzo dei DSGA nelle scuole sottodimensionate e alla copertura dei posti disponibili e/o vacanti del profilo DSGA si ribadisce quanto definito lo scorso anno e precisamente:

Le utilizzazioni del personale in esubero o trasferito d'ufficio o a domanda condizionata in quanto soprannumerario o che per il c.a. ha richiesto il rientro in sede, ma ha ottenuto una diversa Istituzione Scolastica avverranno secondo i criteri di cui al citato art.13 con le seguenti precisazioni:

- 1) Conferma a domanda nella sede sottodimensionata di precedente titolarità;
- 2) Conferma a domanda nella sede di precedente utilizzazione;
- 3) Il restante personale sarà utilizzato a domanda o d'ufficio sulla base delle graduatorie provinciali, sulle rimanenti disponibilità, con apposita convocazione dell'A.T.

Si precisa, altresì, che nelle province di Avellino e Salerno si procederà all'abbinamento delle scuole sottodimensionate, nei limiti dell'esubero, privilegiando gli accorpamenti fra le istituzioni scolastiche territorialmente più vicine. Non si abbineranno, comunque, le scuole su cui hanno esercitato il diritto al rientro entrambi i DSGA precedentemente titolari.

Nel limite dell'esubero per gli assistenti tecnici si richiama l'art. 12, comma II, lettera b.

Art. 9 – Assegnazione provvisoria

La prima preferenza, a pena di annullamento delle preferenze espresse per altri comuni o per altri distretti per il comune di Napoli, deve essere riferita al comune di ricongiungimento ovvero al distretto scolastico per il comune di Napoli. Nel caso di richiesta di precedenza per la legge 100/1987 o nella qualità di amministratore di ente locale, la prima preferenza da indicare è, rispettivamente, quella della sede di servizio del coniuge o della sede dell'ente locale.

La prima preferenza può essere anche quella di una singola istituzione scolastica rispettivamente del comune o del distretto sub-comunale di ricongiungimento. In tal caso non possono essere indicate sedi di altro comune (o di altro distretto) se non siano state prima espresse le preferenze relative a tutte le scuole del comune (o del distretto) di ricongiungimento.

Con l'indicazione della preferenza sintetica riferita al comune (o al distretto) di ricongiungimento detto obbligo è assolto. L'obbligo è assolto anche con preferenza sintetica di ambito superiore al comune (o distretto): in questo caso si prende in considerazione per prima il comune (o distretto) di ricongiungimento.

Le ulteriori preferenze, successive al comune di ricongiungimento, possono essere espresse senza alcun vincolo.

Per i docenti, l'assegnazione provvisoria oltre per il posto e/o classe di concorso di titolarità è consentita anche per le altre classi di concorso e/o posti di ordine e di grado diverso di istruzione in senso verticale e/o orizzontale per i quali si è in possesso del titolo valido per la mobilità professionale. Tale ipotesi è consentita solo nel caso che nel comune richiesto non vi sia disponibilità per il posto o classe di concorso di titolarità; per il comune di Napoli si deve intendere il distretto. Il docente, quindi, non può ottenere l'assegnazione provvisoria in altro ruolo (o altra classe di concorso) se prima non sono state esperite tutte le opportunità nel ruolo (o classe di concorso) di appartenenza, nel senso che nessuna preferenza può essere presa in esame per altro ruolo (o altra classe di concorso) se questa non risulti presente nell'istanza relativa al proprio ruolo (o classe di concorso) se richiedibile. Si precisa, altresì, che i docenti in possesso del diploma di maturità magistrale conseguita entro l'anno scolastico 2001/2002 possono chiedere l'assegnazione provvisoria sia per la scuola primaria che per l'infanzia.

L'assegnazione provvisoria, all'interno della provincia di titolarità o per altra provincia, nell'ambito dello stesso grado di istruzione o classe di concorso precede quella tra gradi di istruzione o classi di concorso diversi.

L'assegnazione provvisoria nel comune di titolarità è consentita solo per il comune di Napoli. In tal caso, nell'istanza non devono essere indicate scuole rientranti nel distretto di titolarità; la graduatoria va compilata nel rispetto delle valutazioni previste per le assegnazioni provvisorie.

Art. 10 – Licei Musicali

Per le utilizzazioni relative ai Licei Musicali presenti sul territorio si rimanda a quanto previsto dall'art. 6 e 6bis del C.C.N.I. 2015/2016.

Art. 11 – Norme procedurali

Il quadro complessivo delle disponibilità di ogni provincia, le graduatorie ed il calendario delle operazioni (concordato con le OO.SS. a livello regionale) devono essere affissi all'albo degli U.T. con preventiva consegna alle OO.SS. regionali e provinciali e pubblicati sui siti Internet dell'Amministrazione almeno 24 ore prima dell'avvio delle operazioni.

Eventuali disponibilità sopraggiunte devono essere affisse all'albo dell'UAT nella medesima giornata, e comunicate prima dell'avvio delle operazioni alle OO.SS. regionali e a quelle provinciali interessate informando sulle motivazioni delle stesse e rese disponibili per le operazioni successive, a meno che non si tratti di disponibilità erroneamente non segnalate e/o non considerate per i provvedimenti già adottati, nel qual caso si procede a rettifica dei provvedimenti emanati e/o delle operazioni effettuate.

Ciascun U.T. provvederà ad un aggiornamento puntuale delle disponibilità. I provvedimenti di utilizzazione ed assegnazione provvisoria, essendo definitivi, una volta disposti non possono essere modificati con riferimento ad eventuali disponibilità sopravvenute, ad eccezione del rientro nell'ex scuola di titolarità.

I provvedimenti di utilizzazione sono disposti sulla base delle istanze prodotte dagli interessati. Si ha diritto alla conferma della sede di servizio assegnata nell'a.s. 2014/15 nei soli casi in cui questa sia stata assegnata per diritto di graduatoria o per conferma dell'anno precedente.

I docenti, che nel corrente anno scolastico hanno prestato servizio nelle scuole penitenziarie, ospedaliere, reggimentali e nei CTP, hanno titolo, a domanda, ad essere confermati con precedenza nella stessa istituzione.

I titolari della DOP o sulla provincia sono trattati contestualmente in base al punteggio, come previsto dai punti 29 e 30 della sequenza operativa.

Al termine di tutte le operazioni e nell'ipotesi di disponibilità di posti nell'ambito del corso diurno o del corso serale del medesimo istituto è consentito l'utilizzo, a domanda, del titolare del posto diurno su quello serale o viceversa.

Le operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia sono consentite esclusivamente ove permanga la situazione di esubero sul posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza.

Le assegnazioni d'ufficio sono disposte solo per posti di ruolo pari o superiore a quello di appartenenza. Le assegnazioni, a domanda o d'ufficio, su posto di sostegno sono possibili solo se l'interessato è in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno.

Terminata la fase di assegnazione provvisoria ed utilizzazione del personale docente ed A.T.A., eventuali disponibilità sopraggiunte saranno trattate nella fase delle supplenze, ad eccezione del diritto al rientro nell'ex-sede di titolarità.

Le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria sono disposte salvaguardando il contingente delle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2015/16.

Si ribadisce che ai sensi dell'art. 5, co. 10 del C.C.N.I. a.s. 2015/2016 il personale docente e ATA che, a seguito di contrazione in fase di adeguamento di organico, risulta soprannumerario non è obbligato a presentare domanda di utilizzazione.

Art. 12 – Graduatorie

Si richiama quanto previsto dall'art. 20 del C.C.N.I.

Art. 13 – Norme finali

Tutti gli atti pubblicati dall'A., sia di carattere regionale che provinciale, saranno portati a conoscenza delle OO.SS. regionali e provinciali interessate. Le convocazioni delle OO.SS. provinciali da parte degli UU.TT. saranno portate a conoscenza delle OO.SS. regionali.

I provvedimenti di assegnazione provvisoria e di utilizzazione per altre province, in ambito regionale, devono essere comunicati agli A.T.P. interessati in tempo reale.

Napoli, 3 luglio 2015

DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA:

Il Direttore Generale dr.ssa Luisa Franzese

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

FLC – CGIL

GRILLO – firmato

CISL – SCUOLA

COLONNA – firmato

UIL – SCUOLA

COSENTINO – firmato

CONFSAL – SNALS

MARGIOTTA – firmato

GILDA – UNAMS

DE LORENZO – firmato